



Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità
Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis" Spoleto

Via San Paolo Inter Vineas n° 1 - 06049 Spoleto (PG)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2

Art. 271 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Revisione n. 01 del 30 Dicembre 2021

Il Datore di Lavoro, il R.S.P.P., il Medico Competente e il R.L.S. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i., a conclusione della valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori al SARS-CoV-2, sottoscrivono il presente documento composto da n° 26 pagine, numerate da 1 a 26, al fine di rispettare l'obbligo di data certa.

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)
Prof.ssa Roberta Galassi

R.S.P.P.
Per. Ind. Sandro Baldoni

Medico Competente
Dott.ssa Gigliola Casciola

R.L.S.
Ed. Nadia Alga

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

INDICE

PREMESSA.....	2
REVISIONI.....	2
1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE	3
1.1 Dati generali	3
1.2 Individuazione dei luoghi di lavoro	3
1.3 Descrizione generale dell'attività svolta dall'Istituto.....	4
1.4 Organico dell'Istituto e identificazione dei gruppi omogenei di lavoratori.....	4
2. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL VIRUS SARS-CoV-2	11
2.1 Virus e Malattia.....	11
2.2 Sintomi CoVID-19.....	12
2.3 Modalità di trasmissione	12
2.4 Metodologia adottata per la Valutazione del Rischio di esposizione al virus SARS-CoV-2	13
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2.....	17
3.1 Valutazione del Rischio di esposizione dei lavoratori al virus SARS-CoV-2.....	17
3.1.1 Classificazione dell'agente biologico.....	17
3.1.2 Individuazione delle malattie che possono essere contratte dai lavoratori.....	17
3.1.3 Individuazione dei lavoratori esposti al rischio biologico.....	18
3.1.4 Valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori al virus SARS-CoV-2.....	18
4. CONCLUSIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	20
4.1 Conclusioni.....	20
4.2 Misure di prevenzione e protezione	21
APPENDICI	22
Appendice.1 Riferimenti Normativi	22
Appendice.2 Riferimenti Bibliografici	23
Appendice.3 Termini e Definizioni	24

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 28 e 271 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., l'Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis" con sede a Spoleto (PG) in Via S.Paolo Inter Vineas n. 1, di seguito per brevità denominato Istituto Professionale De Carolis, ha redatto il presente documento ai fini della Valutazione del Rischio di Esposizione dei Lavoratori al virus SARS-CoV-2.

Tale valutazione è stata eseguita in collaborazione con il R.S.P.P. e sarà fornita in copia al Medico Competente e al R.L.S. in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il presente documento è parte integrante e sostanziale del Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli art. 17 e 28 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al Rischio di Esposizione dei Lavoratori agli Agenti Biologici.

REVISIONI

La presente Valutazione del Rischio di Esposizione dei Lavoratori al virus SARS-CoV-2 sarà aggiornata in conformità a quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

Ogni qualvolta che il documento sarà aggiornato si indicherà in alto a destra su ogni pagina, il numero progressivo della revisione, in modo tale da distinguere i vari documenti e non creare confusione in chi legge. Inoltre nel presente paragrafo saranno indicate il numero delle revisioni e le motivazioni che hanno portato a tale scelta. Sarà cura del Datore di Lavoro dell'Istituto Professionale De Carolis divulgare a tutti i soggetti interessati le nuove revisioni del Documento di Valutazione del Rischio di Esposizione dei Lavoratori al virus SARS-CoV-2.

Data	Revisione	Note
25/05/2020	00	Prima emissione
30/12/2021	01	Aggiornamento della valutazione del Rischio di Esposizione dei Lavoratori al virus SARS-CoV-2 ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE

1.1 Dati generali

Denominazione:	Istituto Professionale di Stato Enogastronomia Ospitalità Alberghiera Servizi Commerciali "G. De Carolis"
Sede Legale:	Via San Paolo Inter Vineas n. 1 - Spoleto (PG)
P.Iva e/o Codice Fiscale:	84001860547
Attività esercitata:	Codice ATECO 2007: 85.3 Istruzione Secondaria
Sedi:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sede Centrale Via San Paolo Inter Vineas n. 1, Spoleto ▪ Succursale "G. Spagna" Viale Martiri Resistenza n.135, Spoleto ▪ Sede distaccata Loc. Roccaporena, Cascia ▪ Convitto San Paolo Via Valadier, Spoleto ▪ Convitto San Carlo Via San Carlo n. 13, Spoleto
Datore di Lavoro:	Prof.ssa Galassi Roberta (Dirigente Scolastico)
D.S.G.A.:	Dott.ssa Lezi Maria Margherita
Medico Competente:	Dott.ssa Casciola Gigliola
R.S.P.P. (Esterno):	Per. Ind. Baldoni Sandro (Saeco Servizi Tecnici Integrati S.r.l.)
R.L.S. (Interno):	Ed. Alga Nadia
Referenti CoVID-19:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prof.ssa Paola Selli (Sede Centrale) ▪ Prof.ssa Politi Katia (Succursale G. Spagna) Sostituto ▪ Prof.ssa Testaguzza Roberta (Succursale Cascia) Sostituto ▪ Ed. Giovanni De Francesco (Convitto Maschile) Sostituto ▪ Ed. Antonella Mommi (Convitto Femminile) Sostituto ▪ Prof.ssa Maria Pascale (Casa di Reclusione) Sostituto

1.2 Individuazione dei luoghi di lavoro

L'Istituto Professionale De Carolis è costituito dai seguenti edifici scolastici e convitti:

- A) Sede Centrale Via San Paolo Inter Vineas n. 1, Spoleto
- B) Succursale "G. Spagna" Viale Martiri della Resistenza n.135, Spoleto
- C) Sede distaccata Loc. Roccaporena, Cascia
- D) Convitto San Paolo Via Valadier, Spoleto
- E) Convitto San Carlo Via San Carlo n. 13, Spoleto
- F) Sede Associata Casa di Reclusione Loc. Maiano, Spoleto

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

1.3 Descrizione generale dell'attività svolta dall'Istituto

L'Istituto Professionale De Carolis è un istituto di istruzione secondaria di II Grado che offre agli studenti 4 percorsi di studio in cui le attività didattiche teoriche sono potenziate con specifiche attività di laboratorio. I 4 percorsi di studio sono:

- Enogastronomia
- Servizi di sala e di vendita
- Accoglienza turistica
- Servizi Commerciali

Inoltre, l'Istituto Professionale De Carolis offre ai propri studenti, come sussidio educativo, formativo e scolastico, anche servizi residenziali presso i 2 Convitti (San Paolo e San Carlo) gestiti direttamente, assicurando un ambiente idoneo alla loro crescita e lo svolgimento di attività finalizzate alla loro formazione.

1.4 Organico dell'Istituto e identificazione dei gruppi omogenei di lavoratori

L'organico dell'Istituto Professionale De Carolis con i nominativi dei lavoratori e le relative mansioni e qualifiche, è desumibile:

- dall'Organico di Diritto, determinato per ogni anno scolastico dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Perugia, tenendo conto del numero di classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti;
- dall'Organico di Fatto, determinato annualmente dal MIUR che con apposite Circolari fornisce le istruzioni e le indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, propedeutiche alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA, per la piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici.

In sede di redazione del presente documento e dopo un'accurata analisi delle mansioni lavorative nonché dei luoghi di lavoro dove sono chiamati ad operare i lavoratori dell'Istituto si è convenuto che tali lavoratori possono essere riuniti in gruppi omogenei in funzione della propria attività lavorativa.

Lo scopo di tale azione è quello di facilitare l'adozione di misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro grazie ad uno strumento che gli consente un'immediata identificazione dei lavoratori esposti agli stessi specifici rischi. Inoltre, tale metodologia conferisce al lavoratore un ruolo centrale nella strategia della prevenzione svincolandolo dal luogo di lavoro e ponendo maggiore attenzione alle mansioni realmente svolte.

Per quanto sopra esposto i lavoratori dell'Istituto Professionale De Carolis sono stati divisi nei gruppi omogenei, indicati nella seguente tabella, in funzione dell'attività lavorativa svolta, utilizzando una terminologia comune in tutte le sedi dell'Istituto.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Si fa presente che l'elenco nominativo dei lavoratori può subire mutamenti nel tempo in relazione alle modifiche degli Organici di Diritto e di Fatto, comunque, stante il tipo di attività svolta dall'Istituto, anche se variasse il nominativo dei lavoratori, difficilmente varieranno le mansioni svolte dagli stessi e pertanto i gruppi omogenei di appartenenza.

Gruppo Omogeneo	Mansioni
G.O. 01 Direzione (Dirigente Scolastico – DSGA)	<p>Di tale gruppo omogeneo fanno parte tutti quei lavoratori che svolgono attività di gestione delle risorse economiche e strumentali. In particolare svolgono attività esclusivamente di natura intellettuale con mansioni di direzione, gestione e controllo delle altre funzioni dell'organizzazione dell'Istituto. Nello svolgimento di tali attività utilizzano strumenti informatici (videoterminali) e attrezzature d'ufficio (stampanti, fotocopiatrici, ecc.). Possono recarsi fuori dalla sede dell'Istituto presso altri istituti scolastici, uffici pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche attività utilizzando il proprio autoveicolo.</p>
G.O. 02 Docente	<p>Il docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento scolastico definiti per la scuola secondaria superiore ad indirizzo professionale.</p> <p>In particolare il docente provvede alla formazione degli studenti trasmettendo competenze specifiche in una determinata materia, organizzando la didattica in modo interattivo, utilizzando anche supporti multimediali, per mantenere alti interesse e concentrazione dei ragazzi. Verifica periodicamente l'apprendimento degli studenti.</p> <p>Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento del docente si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di 5 giornate settimanali.</p> <p>Tra le mansioni del docente rientrano anche le attività relative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 2) correzione degli elaborati e delle verifiche di apprendimento 3) rapporti individuali con le famiglie 4) attività di carattere collegiale costituite da: <ol style="list-style-type: none"> a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative; b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. <p>Il docente è anche responsabile della disciplina dei ragazzi, durante le attività in classe e nei laboratori, nell'intervallo e durante il pranzo in mensa, durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione.</p>

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Gruppo Omogeneo	Mansioni
G.O. 03 Docente di Sostegno	<p>Il docente di sostegno è un docente specializzato nell'insegnamento a ragazzi con disabilità (fisiche, mentali, cognitive), disturbi comportamentali e dell'apprendimento. Segue gli studenti con bisogni educativi speciali con lezioni e attività adeguate all'età e alla tipologia e gravità della disabilità e accompagna il loro inserimento in classe.</p> <p>Le principali mansioni di un docente di sostegno sono simili a quelle di un normale docente: pianificare le lezioni e preparare le attività, presentare e spiegare in classe gli argomenti del giorno, proporre compiti da svolgere autonomamente a casa, valutare con verifiche, test e interrogazioni il livello di apprendimento degli studenti.</p> <p>Tuttavia, le modalità con cui queste attività vengono svolte devono essere adeguate ai destinatari. In particolare il docente di sostegno deve valutare il profilo psicofisico dello studente fornito dal personale medico e socio-sanitario per elaborare un piano educativo individuale (PEI), con un programma di studi e obiettivi formativi adeguati alle caratteristiche, abilità, potenzialità e alle esigenze specifiche dell'alunno. Nel preparare il piano educativo il docente di sostegno si confronta con la famiglia, gli altri insegnanti e i professionisti che seguono lo studente (educatore, logopedista, psichiatra, ecc.) per coordinare le attività in modo sinergico e fornire allo studente il miglior sostegno scolastico possibile.</p> <p>Tali lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni possono assumere posture incongrue ed eseguire attività che comportano sforzi fisici dovuti al contenimento e alla movimentazione manuale degli studenti disabili e/o degli ausili (carrozine, sollevatori, ecc.).</p>
G.O. 04 Educatore	<p>L'Educatore opera all'interno dei Convitti e agisce in qualità di "tutor" dei convittori/convittrici a lui affidata. Nella pratica quotidiana risulta fondamentale il suo ruolo di mediatore nei rapporti tra studenti e docenti, tra studenti e genitori tra genitori e docenti. L'azione educativa è finalizzata alla formazione e all'educazione integrale degli studenti mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio. Gli educatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ orientano, assistono ed indirizzano gli studenti convittori in ogni momento delle attività programmate curando gli aspetti formativi ed educativi di ciascun allievo; ▪ si prendono cura degli studenti dal termine delle lezioni fino al rientro in Istituto il giorno successivo, coordinando tutte le attività residenziali (colazione, pranzo, cena, studio, uscite pomeridiane, attività ludico sportive, ecc.); ▪ svolgono la loro attività anche in orario notturno assistendo i convittori sulle varie necessità e vigilando su di essi.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Gruppo Omogeneo	Mansioni
G.O. 05 Assistente Amministrativo	<p>A tale gruppo fanno parte tutti quei lavoratori che svolgono attività prevalentemente di natura intellettuale di carattere amministrativo, gestionale, contabile e di concetto con creazione, smistamento, controllo e archiviazione di documenti cartacei ed informatici. Nello svolgimento di tale attività utilizzano strumenti informatici (videoterminali) generalmente per un periodo superiore alle 20 ore settimanali anche non consecutive e attrezzature uso ufficio (fotocopiatrici, stampanti, ecc.). Svolgono la propria attività lavorativa prevalentemente all'interno degli uffici e solo sporadicamente possono recarsi fuori dalla sede dell'Istituto presso altri istituti scolastici, uffici pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche attività utilizzando mezzi propri.</p>
G.O. 06 Assistente Tecnico	<p>L'Assistente Tecnico svolge attività di supporto tecnico al docente, relativamente alle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori di cui deve garantire l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica.</p> <p>In questi ambiti provvede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 2) al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. 3) alla manutenzione delle apparecchiature e attrezzature di laboratorio. <p>Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.</p> <p>Svolge attività di collaborazione con gli uffici preposti anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni e aree omogenee.</p>

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Gruppo Omogeneo	Mansioni
G.O. 07 Infermiere	<p>L'Infermiere professionale è un operatore sanitario che si occupa dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa. L'assistenza sanitaria fornita dall'infermiere al paziente è di natura tecnica, relazionale, educativa.</p> <p>Le mansioni svolte dall'Infermiere nel convitto dell'Istituto sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la gestione e il funzionamento dell'infermeria; 2) il rifornimento e cura delle dotazioni farmacologiche, strumentali e mediche; 3) la preparazione di eventuali terapie, la somministrazione di farmaci, la rilevazione dei parametri vitali (frequenza cardiaca e respiratoria, stato di coscienza, ecc.), la misurazione della temperatura corporea e della pressione sanguigna, ecc.; 4) l'assistenza al paziente.
G.O. 08 Guardarobiere	<p>Il Guardarobiere ha la responsabilità della conservazione, della custodia e della cura del corredo degli studenti, provvedendo alla gestione e all'organizzazione del guardaroba.</p> <p>Inoltre, tali lavoratori provvedono anche alle attività di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lavanderia mediante l'uso di lavatrici e asciugatrici di tipo industriale per comunità 2) stireria, mediante la stiratura a mano dei vari indumenti <p>La mansione prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la movimentazione manuale dei carichi nelle attività di lavanderia e stireria; b) l'uso di prodotti chimici e sostanze classificate come pericolose per le attività di lavanderia; c) posture con stazione eretta prolungata per più di metà dell'orario di lavoro e l'esecuzione di movimenti ripetitivi con possibile sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per le attività di stireria.
G.O. 09 Cuoco	<p>Il cuoco svolge la propria attività lavorativa nella cucina del convitto San Paolo che si esplica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nella preparazione e nel confezionamento dei pasti; 2) nella conservazione e gestione degli alimenti e delle vivande; 3) nella cura della cucina e delle attrezzature. <p>La mansione prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'uso di attrezzature specifiche necessarie alla preparazione dei pasti (affettatrice, planetaria, tritacarne, ecc.) b) l'uso di utensili taglienti (coltelli) c) la movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, trasporto, tiro e spinta carrelli) d) posture con stazione eretta prolungata per più di metà dell'orario di lavoro

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Gruppo Omogeneo	Mansioni
G.O. 10 Collaboratore Scolastico Portiere	<p>Il Collaboratore Scolastico Portiere svolge la propria attività lavorativa nei convitti che si esplica principalmente nel controllare le entrate e le uscite all'interno del convitto dove presta servizio, cercando di filtrare gli ingressi e accertandosi che chiunque acceda sia autorizzato ad entrare. Effettua anche il controllo dei luoghi comuni e di tutti gli accessi. Riceve e smista le telefonate in ingresso. Collabora con gli Educatori nella vigilanza dei convittori. La mansione prevede il lavoro notturno.</p>
G.O. 11 Collaboratore Scolastico Camere	<p>Di tale gruppo omogeneo fanno parte tutti quei lavoratori che svolgono attività di riordino, pulizia e disinfezione degli ambienti dei convitti in cui risiedono gli studenti (camere, servizi igienici, corridoi, luoghi comuni, ecc.).</p> <p>La mansione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'uso di prodotti chimici e sostanze classificate come pericolose per le attività di pulizia e disinfezione; b) la movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, trasporto, tiro e spinta di carrelli) c) posture con stazione eretta prolungata per più di metà dell'orario di lavoro e l'esecuzione di movimenti ripetitivi con possibile sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per le attività di pulizia.
G.O. 12 Collaboratore Scolastico Mensa	<p>Di tale gruppo omogeneo fanno parte tutti quei lavoratori che svolgono attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) somministrazione pasti 2) lavaggio stoviglie a mano e con l'ausilio della lavastoviglie 3) riordino, pulizia e disinfezione della cucina e della mensa <p>La mansione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'uso di prodotti chimici e sostanze classificate come pericolose per le attività di pulizia e disinfezione; b) la movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, trasporto, tiro e spinta di carrelli) c) posture con stazione eretta prolungata per più di metà dell'orario di lavoro e l'esecuzione di movimenti ripetitivi con possibile sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per le attività di somministrazione pasti, lavaggio stoviglie e mano e pulizia ambienti.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Gruppo Omogeneo	Mansioni
G.O. 13 Collaboratore Scolastico Scuola	<p>Di tale gruppo omogeneo fanno parte tutti quei lavoratori che svolgono attività di apertura e chiusura degli edifici scolastici, sorveglianza e vigilanza degli studenti, pulizia degli ambienti (aule, corridoi, servizi igienici, ecc.), spostamento, ove necessario, degli arredi scolastici, rifornimento dei materiali richiesti da docenti ed insegnanti.</p> <p>La mansione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'uso di prodotti chimici e sostanze classificate come pericolose per le attività di pulizia e disinfezione; b) la movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, trasporto, tiro e spinta di carrelli) c) posture con stazione eretta prolungata per più di metà dell'orario di lavoro e l'esecuzione di movimenti ripetitivi con possibile sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per le attività di pulizia.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

2. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL VIRUS SARS-CoV-2

2.1 Virus e Malattia

Nel dicembre 2019 a Wuhan (Cina) si è diffuso un nuovo Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. Il nuovo virus, denominato SARS-CoV-2, genera nell'uomo una malattia infettiva respiratoria denominata COVID-19. Tale malattia può avere un decorso molto diverso da una persona all'altra. Alcuni individui, infettati dal virus SARS-CoV-2, possono rimanere asintomatici o sviluppare solo lievi sintomi riferibili alle vie aeree superiori. Altri invece sviluppano polmonite e sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) che richiedono per il trattamento il ricovero in ospedale, anche in terapia intensiva. Nei casi più gravi l'infezione può causare complicazioni gravi e la morte.

Il giorno 26/01/2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.), relativamente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, dichiara che l'emergenza sanitaria in atto non è più circoscritta alla Cina ma è di interesse internazionale e successivamente, il giorno 11/03/2020, dichiara che l'infezione causata dal virus SARS-CoV-2 e la sua diffusione, può essere considerata una pandemia.

In Italia, a seguito dell'emergenza internazionale dichiarata dall'O.M.S., il giorno 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza sanitaria per la durata di 6 mesi. Successivamente con altri provvedimenti lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/03/2022.

La Commissione Europea con la Direttiva UE 2020/739 del 03/06/2020, ha inserito il virus SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. In particolare la Direttiva UE 2020/739 ha classificato il virus SARS-CoV-2 come "Agente Biologico di Gruppo 3" ovvero: "un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche".

L'Italia con l'art. 4 della Legge n° 159 del 27/11/2020 ha recepito le disposizioni della Direttiva UE 2020/739 ed ha modificato l'Allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008 classificando il virus SARS-CoV-2, come Agente Biologico di Gruppo 3.

Attualmente, sono disponibili misure di profilassi (vaccini) e terapeutiche contro il COVID-19, la cui efficacia non è garantita in modo assoluto in quanto, trattandosi di un nuovo tipo di virus, tali misure non sono state sufficientemente sperimentate. L'Istituto Superiore di Sanità, nel comunicato stampa del 09/07/2021, ha indicato che il vaccino contro il COVID-19, se si sono completate le dosi previste, è efficace circa all'80% nel proteggere dall'infezione le persone di tutte le fasce d'età. Questo vuol dire che, anche dopo la doppia vaccinazione, c'è una quota di persone che può infettarsi ed ammalarsi, una volta entrata in contatto con il virus.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Pertanto, oltre la profilassi è possibile ridurre ancora il rischio di infezione, proteggendo sè stessi e gli altri mediante l'uso della mascherina e il distanziamento, seguendo le principali norme di igiene, attuando specifiche misure di prevenzione e collaborando con le Autorità Sanitarie nell'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio.

2.2 Sintomi CoVID-19

Secondo l'O.M.S. e il Ministero della Salute Italiano i sintomi più comuni del CoVID-19 sono:

- febbre uguale o superiore a 37,5 °C
- tosse secca
- spossatezza o senso di fatica eccessiva non associata ad eventi specifici.

Altri sintomi meno comuni che possono interessare alcune persone includono:

- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia)
- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
- congiuntivite
- mal di gola (gola infiammata)
- mal di testa non associato a condizioni specifiche
- dolori muscolari o articolari (indolenzimento) non associati ad eventi specifici
- nausea o vomito
- diarrea
- congestione nasale

I sintomi gravi della malattia CoVID-19 includono:

- febbre alta (superiore a 38 °C)
- difficoltà respiratoria (respiro corto)
- dolore persistente o pressione al petto
- perdita di appetito
- confusione

2.3 Modalità di trasmissione

Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio e viene trasmesso principalmente tramite droplet e aerosol da una persona infetta quando starnutisce, tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone. Le goccioline possono essere inalate o possono poggiarsi su superfici, con cui altri vengono a contatto e vengono, quindi, infettate toccandosi il naso, la bocca o gli occhi.

Il virus può sopravvivere su superfici per poche ore (rame, cartone) fino a un certo numero di giorni (plastica e acciaio inossidabile). Tuttavia, la quantità di virus vitale diminuisce nel tempo e potrebbe non essere sempre presente in quantità sufficiente da causare l'infezione.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Il virus è stato anche isolato dalle feci di casi infetti, indicando che anche la trasmissione fecale-orale potrebbe essere una via di infezione.

Il periodo di incubazione per CoVID-19 (cioè il tempo che intercorre tra l'esposizione al virus e l'insorgenza dei sintomi) è attualmente stimato dal Ministero della Salute tra 1 e 14 giorni.

Nella maggior parte dei casi si è visto che il tempo intercorso tra l'esposizione al virus (il momento del contagio) e la comparsa dei primi sintomi è compreso in media tra i 5-6 giorni.

Secondo i dati disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. Tuttavia, le evidenze attuali suggeriscono che la trasmissione possa avvenire anche da una persona infetta con solo lievi sintomi ed anche da persone senza sintomi (asintomatiche). Questo è particolarmente vero nelle prime fasi della malattia, in particolare poco prima di sviluppare sintomi, quando sono in prossimità di altre persone per periodi di tempo prolungati.

Secondo l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), le persone vaccinate possono contrarre il virus senza manifestare i sintomi. Attualmente sono in corso studi per stabilire se le persone vaccinate (infettate in modo asintomatico) possano contagiare altre persone. Poiché è possibile che, nonostante l'immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, pertanto, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di prevenzione e protezione contro il CoVID-19

2.4 Metodologia adottata per la Valutazione del Rischio di esposizione al virus SARS-CoV-2

Attualmente, risulta molto difficile stimare con un criterio valido, la probabilità di esposizione dei lavoratori al virus SARS-COV-2 durante lo svolgimento di attività lavorative in un ambiente "non sanitario" e la relativa quantificazione del danno alla salute, poiché siamo in presenza di un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

In particolare, è stato ampiamente dimostrato che il virus si trasmette in tutti i luoghi di vita dove c'è interazione tra le persone (compresa la propria abitazione), di conseguenza non vi è l'evidenza di un luogo considerato assolutamente sicuro per determinate caratteristiche e pertanto, trattandosi di una pandemia, la probabilità di esposizione dei lavoratori al virus, non è da considerarsi maggiore negli ambienti dell'Istituto Professionale De Carolis, rispetto all'esterno.

Alla data di redazione del presente documento non esistono metodologie e linee guida validate ed efficaci per effettuare una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eccezione del "*Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*" emesso dall'INAIL il 23/04/2020, di cui l'Istituto Professionale De Carolis ha preso visione.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

L'INAIL, al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio dei vari comparti produttivi, ha elaborato una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dei dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense adattato al contesto lavorativo italiano integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (con riferimento agli occupati nell'anno 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

In particolare, l'INAIL afferma che il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- ⇒ Esposizione (E): la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, ecc.);
- ⇒ Prossimità (P): le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti dei lavoratori) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- ⇒ Aggregazione (A): la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti diversi dai lavoratori (es. ristorazione, scuola, sanità, ecc.).

La stima del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 che ci permette di giungere al giudizio di gravità e alla conseguente determinazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare è calcolata mediante la seguente matrice:

Rischio = Esposizione x Prossimità x Aggregazione

La matrice di rischio è elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili all'esposizione e alla prossimità in relazione alle varie attività lavorative, corretto con un fattore che tiene conto dell'aggregazione sociale, sulla base dei seguenti valori:

⇒ Esposizione (E):

Valore (E)	Parametro per la scelta del valore (E)
0	probabilità bassa (es. lavoratore agricolo)
1	probabilità medio-bassa
2	probabilità media
3	probabilità medio-alta
4	probabilità alta (es. operatore sanitario)

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

⇒ Prossimità (P):

Valore (P)	Parametro per la scelta del valore (P)
0	Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo
1	Lavoro effettuato con altri ma non in prossimità
2	Lavoro effettuato con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
3	Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri individui per parte non predominante del tempo
4	Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri individui per la maggior parte del tempo

⇒ Aggregazione (A):

Valore (A)	Parametro per la scelta del valore del fattore di correzione (A)
1,00 (+0%)	Presenza di soggetti terzi limitata o nulla (es. uffici non aperti al pubblico)
1,15 (+15%)	Presenza intrinseca di soggetti terzi ma controllabile organizzativamente (es. uffici aperti al pubblico)
1,30 (+30%)	Aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole)
1,50 (+50%)	Aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa)

Il risultato finale del prodotto $R = E \times P \times A$ determina l'attribuzione del livello di rischio, con relativo codice colore per ciascuna attività lavorativa, all'interno della matrice seguente:

Entità del rischio R	Valutazione del Rischio	Codice colore
$R = 0 \div 2,0$	Rischio Basso	Verde
$R = 2,3 \div 4,0$	Rischio Medio-Basso	Giallo
$R = 4,6 \div 9,0$	Rischio Medio-Alto	Arancio
$R = 10,35 \div 24,0$	Rischio Alto	Rosso

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

In base alla metodologia proposta dall'INAIL, per ogni singolo Gruppo Omogeneo dei Lavoratori è effettuata la Valutazione del Rischio di esposizione al virus SARS-CoV-2, così come riportato nella seguente tabella, indicando:

- Il Gruppo Omogeneo di appartenenza dei lavoratori
- Il valore del fattore di Esposizione E
- Il valore del fattore di Prossimità P
- Il valore del fattore di Aggregazione A
- L'Entità del Rischio R dato dalla relazione $R = E \times P \times A$
- La Valutazione del Rischio correlato alla matrice precedente

Gruppo Omogeneo	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Entità del Rischio	Valutazione del Rischio
	(E)	(P)	(A)	(R)	

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2

3.1 Valutazione del Rischio di esposizione dei lavoratori al virus SARS-CoV-2

3.1.1 Classificazione dell'agente biologico

La Direttiva UE 2020/739 della Commissione del 03/06/2020, che modifica l'Allegato III della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio ha inserito il virus SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

In particolare la Direttiva UE 2020/739 del 03/06/2020 ha classificato il virus SARS-CoV-2 (sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2) come "Agente Biologico di Gruppo 3" ed obbliga tutti gli stati membri ad emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

L'Italia con l'art. 4 della Legge n° 159 del 27/11/2020 ha recepito le disposizioni delle della Direttiva UE 2020/739 ed ha modificato l'Allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008 classificando il virus SARS-CoV-2 "*Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2*", come Agente Biologico di Gruppo 3.

Pertanto, il virus SARS-COV-2 come agente biologico di gruppo 3 è definito dall'art. 268 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, come "*un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche*".

N.	Agente Biologico	Nome Scientifico	Classificazione	Potenziale Esposizione
1	Virus	Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)	Gruppo 3	Contatto con le goccioline "droplets" del respiro delle persone infette in maniera diretta e/o indiretta.

3.1.2 Individuazione delle malattie che possono essere contratte dai lavoratori

A seguito dell'infezione con SARS-CoV-2 alcuni individui infetti possono rimanere asintomatici o sviluppare solo lievi sintomi riferibili alle vie aeree superiori, altri sviluppano polmonite e sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) che possono richiedere intubazione in terapia intensiva e ancora causare complicazioni con esito infausto.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

3.1.3 Individuazione dei lavoratori esposti al rischio biologico

In conformità a quanto indicato dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Gelli Plast S.r.l. ha individuato i seguenti lavoratori come soggetti potenzialmente esposti all'agente biologico:

- 1) Tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione i quali, se esposti al virus SARS-CoV-2, possono sviluppare la malattia CoVID-19 in forma più o meno grave.
- 2) Lavoratori "Fragili", ovvero persone affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, i quali sono maggiormente a rischio di sviluppare la malattia (CoVID-19) in forma grave e gravissima se esposti al virus SARS-CoV-2.
- 3) Lavoratrici gestanti e madri la cui mansione comporta:
 - ambiente di lavoro chiuso con più persone presenti contemporaneamente per l'intero orario di lavoro (aule, laboratori, uffici condivisi con altri, cucina, mensa, ecc.)
 - visite presso le sedi di clienti/fornitori e/o la frequentazione di uffici pubblici
 - frequenti contatti con soggetti esterni all'Istituto

Le attività sopra indicate se rientrano nelle mansioni svolte dalle lavoratrici gestanti e madri, comportano rischi incompatibili con la gravidanza ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 151/2001 (Allegato C Lettera A punto 2). Pertanto in caso di lavoratrici gestanti e madri che svolgono le mansioni sopra indicate, si provvederà, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. n° 151/2001, a spostarle ad altre mansioni o altri luoghi considerati più sicuri, qualora lo spostamento non sia possibile si provvederà ad attuare quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs. n° 151/2001, ovvero la richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro dell'interdizione anticipata dal lavoro.

3.1.4 Valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori al virus SARS-CoV-2

In base alla metodologia proposta dall'INAIL, il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. ha effettuato la Valutazione del Rischio di esposizione dei lavoratori al virus SARS-CoV-2 per i Gruppi Omogenei dei Lavoratori, così come riportato nella seguente tabella:

Gruppo Omogeneo	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Entità del Rischio	Valutazione del Rischio
	(E)	(P)	(A)	(R)	
G.O. 01 Direzione (Dirigente Scolastico – DSGA)	2	1	1,30	2,6	Rischio Medio-Basso

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Gruppo Omogeneo	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Entità del Rischio	Valutazione del Rischio
	(E)	(P)	(A)	(R)	
G.O. 02 Docente	2	2	1,30	5,2	Rischio Medio-Alto
G.O. 03 Docente di Sostegno	2	4	1,30	10,4	Rischio Alto
G.O. 04 Educatore	2	3	1,30	7,8	Rischio Medio-Alto
G.O. 05 Assistente Amministrativo	1	2	1,30	2,6	Rischio Medio-Basso
G.O. 06 Assistente Tecnico	1	2	1,30	2,6	Rischio Medio-Basso
G.O. 07 Infermiere	2	3	1,30	7,8	Rischio Medio-Alto
G.O. 08 Guardarobiere	1	2	1,30	2,6	Rischio Medio-Basso
G.O. 09 Cuoco	2	3	1,30	7,8	Rischio Medio-Alto
G.O. 10 Collaboratore Scolastico Portiere	2	1	1,30	2,6	Rischio Medio-Basso
G.O. 11 Collaboratore Scolastico Camere	2	2	1,30	5,2	Rischio Medio-Alto
G.O. 12 Collaboratore Scolastico Mensa	2	3	1,30	7,8	Rischio Medio-Alto
G.O. 13 Collaboratore Scolastico Scuola	2	2	1,30	5,2	Rischio Medio-Alto

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

4. CONCLUSIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

4.1 Conclusioni

Di seguito si riporta la Valutazione del Rischio di esposizione dei lavoratori al virus SARS-CoV-2 per i Gruppi Omogenei dei Lavoratori, sulla base della metodologia proposta dall'INAIL:

Gruppo Omogeneo	Valutazione del Rischio
G.O. 01 Direzione (Dirigente Scolastico – DSGA)	Rischio Medio-Basso
G.O. 02 Docente	Rischio Medio-Alto
G.O. 03 Docente di Sostegno	Rischio Alto
G.O. 04 Educatore	Rischio Medio-Alto
G.O. 05 Assistente Amministrativo	Rischio Medio-Basso
G.O. 06 Assistente Tecnico	Rischio Medio-Basso
G.O. 07 Infermiere	Rischio Medio-Alto
G.O. 08 Guardarobiere	Rischio Medio-Basso
G.O. 09 Cuoco	Rischio Medio-Alto
G.O. 10 Collaboratore Scolastico Portiere	Rischio Medio-Basso
G.O. 11 Collaboratore Scolastico Camere	Rischio Medio-Alto
G.O. 12 Collaboratore Scolastico Mensa	Rischio Medio-Alto
G.O. 13 Collaboratore Scolastico Scuola	Rischio Medio-Alto

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

4.2 Misure di prevenzione e protezione

Per quanto sopra esposto, l'Istituto Professionale De Carolis tenendo conto delle informazioni rese note dalle autorità competenti, in merito alle malattie che possono essere contratte dalle persone esposte al virus SARS-COV-2, nonché delle ulteriori informazioni che possono influire sul rischio di contagio, in conformità all'art. 271 comma 1 lettere b) ed e) del D.Lgs. n° 81/2008, ha provveduto ad attuare le seguenti misure di prevenzione:

- 1) adozione di un Protocollo di Sicurezza CoVID-19, ai sensi del D.M. Istruzione del 14/08/2021 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021, in cui sono contenute le misure per tutelare la salute dei lavoratori, degli studenti e delle persone che frequentano a vario titolo tutti i luoghi dell'Istituto Professionale De Carolis (scuole e convitti);
- 2) informazione dei lavoratori e degli studenti sulle misure da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 contenute nel Protocollo di Sicurezza CoVID-19;
- 3) informazione tempestiva dei lavoratori e degli studenti sulle misure da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 emanate dalle autorità competenti in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologia;
- 4) predisposizione di un patto di corresponsabilità con le famiglie degli studenti finalizzato al contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi del D.M. Istruzione del 06/08/2021 (Piano Scuola 2021-2022);
- 5) verifica del rispetto dell'obbligo di vaccinazione da parte del personale scolastico, così come previsto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021, con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 6) fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali delle vie respiratorie ai lavoratori e agli studenti così come previsto dal Protocollo di Sicurezza CoVID-19;
- 7) pulizia, disinfezione ed eventuale sanificazione di tutti gli ambienti dell'Istituto Professionale De Carolis (scuole e convitti) in conformità alle disposizioni emanate dalla normativa vigente, dall'autorità sanitarie e contenute nel Protocollo di Sicurezza CoVID-19.

In conclusione, considerata la situazione epidemiologica attuale e le misure di prevenzione sopra indicate, l'Istituto Professionale De Carolis non esclude il rischio di esposizione di un proprio lavoratore al virus SARS-COV-2, pertanto al fine di ridurre tale rischio, in conformità all'art. 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., provvederà ad attuare tutte le misure tecniche ed organizzative indicate all'interno del Protocollo di Sicurezza CoVID-19 ed.

Il presente documento è parte integrante e sostanziale del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 per la parte relativa al rischio di esposizione ad agenti biologici.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

APPENDICI

Appendice.1 Riferimenti Normativi

Nell'elaborazione del documento le principali Norme alle quali è stato fatto riferimento, sono le seguenti:

Estremi della Norma	Contenuti
D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008	Testo Unico sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Direttiva UE 2020/739 della Commissione del 03/06/2020	Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione
Legge n. 159 del 27/11/2020	Conversione in legge del Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Appendice.2 Riferimenti Bibliografici

Per la redazione del presente documento si sono consultati i testi di letteratura tecnica, le riviste specializzate e la normativa tecnica riportata di seguito:

Titolo	Editore
Documento tecnico INAIL, Aprile 2020	Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL, Aprile 2020

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Appendice.3 Termini e Definizioni

Per le finalità del presente documento si utilizzano i termini e le definizioni riportati nella tabella seguente.

Termine	Definizione
Datore di Lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Medico Competente	Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n° 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui dal D.Lgs. n° 81/08.
Sorveglianza Sanitaria	Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Pericolo	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Rischio	Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Valutazione dei Rischi	Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

- continua -

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Termine	Definizione
Prevenzione	Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
Protezione	Il complesso delle misure previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per la riduzione del rischio quando questi non sia eliminabile.
Coronavirus	I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus denominati "Coronaviridae" noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Alla data odierna i Coronavirus (Coronaviridae) sono classificati, ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. come "Agenti Biologici di Gruppo 2", il cui elenco è riportato nell'Allegato XLVI del medesimo decreto
Nuovo Coronavirus	Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan (Cina), nel dicembre 2019. L'orientamento dell'Istituto Superiore della Sanità, alla data attuale non è ancora univoco nell'individuare l'appartenenza del nuovo Coronavirus al Gruppo 2 o al Gruppo 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..
SARS-CoV-2	Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la SARS (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
CoVID-19	"CoVID-19 è il nome della malattia che può provocare gravi problemi all'apparato respiratorio causata dal nuovo Coronavirus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.).

I.P.S.E.O.A.S.C. "G. De Carolis" Spoleto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL SARS-CoV-2 Art. 271 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. n° 01 - 2021
---	---	-------------------

Termine	Definizione
Sintomi	I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono: febbre uguale o maggiore di 37,5 °C, tosse secca, difficoltà respiratorie, congiuntivite, astenia (sensazione di fatica eccessiva), perdita/alterazione del senso dell'olfatto e/o del gusto, rinorrea, diarrea, spossatezza, mal di gola, mal di testa. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
Epidemia	Manifestazione collettiva d'una malattia che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile
Pandemia	("pan" significa "tutti" e "demos" significa "popolazione" quindi "pandemia" significa "tutta la popolazione") E' un'epidemia con la tendenza a diffondersi ovunque, in maniera tale da invadere rapidamente vastissimi territori e continenti, così da coinvolgere un elevatissimo numero di persone con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.
Stato di Emergenza	Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell'imminenza di calamità naturali, emergenze sanitarie o eventi connessi all'attività dell'uomo. Per le emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d'intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisita l'intesa della regione interessata, ai sensi del Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018).